

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 434

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RADI, CILIBERTI, MALFATTI, MICHELI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto  
e del Colle di Todi

ONOREVOLI COLLEGHI! — I gravi problemi insorti negli anni scorsi per una serie di sfaldamenti e movimenti franosi prodottisi nel colle su cui sorge la città di Todi e nella rupe nella quale è situata la città di Orvieto hanno trovato un primo avvio a soluzione con una serie di interventi realizzati, con finanziamento straordinario dello Stato, attraverso l'opera del Ministero per i beni culturali e ambientali, della regione dell'Umbria e dei comuni di Todi e di Orvieto.

La legge 12 giugno 1984, n. 227, preannunciava, all'articolo 2, un finanziamento definitivo per gli anni 1986 e seguenti e faceva obbligo al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione

Umbria di predisporre un piano completo di interventi entro il 13 marzo 1985.

Il piano è stato predisposto dalla regione Umbria e dal Ministero per i beni culturali e ambientali tramite le competenti Soprintendenze.

In sede di discussione della legge finanziaria 1986 non è stato possibile inserire nel bilancio triennale 1986-1988 almeno una parte degli stanziamenti necessari per l'approvazione della nuova legge, ma il Governo ha accolto — in occasione dell'esame della legge finanziaria 1986 — un ordine del giorno in cui si impegna a studiare i modi per fronteggiare tale esigenza.

Con queste premesse e in questa ottica la presente proposta di legge che ripete il testo approvato dalla Camera nel corso della IX legislatura si propone di dare una soluzione definitiva al problema, tenendo conto del fatto, già precedentemente sottolineato, che la prima fase dei lavori è compiuta e che tutte le somme disponibili con i precedenti stanziamenti sono state impegnate, che i lavori eseguiti

— per riconoscimento unanime, oltre che dei tecnici — si sono rivelati sommamente utili e che i progetti predisposti prevedono il completamento dell'intervento, con il quale lo Stato — in collaborazione con gli enti locali — potrà garantire adeguatamente la salvaguardia delle due realtà (Todi ed Orvieto) di eccezionale valore artistico, storico, sociale e paesistico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227, è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati rispettivamente in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. La regione Umbria realizza direttamente, d'intesa con i comuni, gli interventi di cui al comma 1, garantendo continuità delle realizzazioni; può avvalersi, se necessario tramite convenzioni, del CNR e suoi istituti, nonché di università ed enti scientifici, anche al fine di realizzare sistemi di costante monitoraggio e vigilanza; può, altresì, delegare attività ai comuni di Todi ed Orvieto.

3. Gli organi tecnici e consultivi delle amministrazioni statali sono tenuti ad assicurare collaborazione alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

4. È altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20, 20, 30 e 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazione e completamento delle opere in corso.

## ART. 2.

1. Il Ministero dei beni culturali e ambientali e la regione Umbria sono autorizzati ad assumere impegni per gli interi stanziamenti, fermo restando che le erogazioni annuali non superino le singole previsioni di spesa.

## ART. 3.

1. All'onere complessivo della presente legge di lire 300 miliardi negli anni 1987-1992 si fa fronte, quanto agli anni 1987, 1988 e 1989, mediante utilizzo dell'apposito accantonamento « Salvaguardia di Todi e Orvieto », iscritto ai fini del bilancio triennale sul capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.